

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Stupefacenti

La decisione

Stupefacenti - Tabelle - Successioni legge penale nel tempo - *Lex mitior* - Incostituzionalità (Artt. 4-bis, 4-vicies *ter* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272).

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte cost. n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 9 luglio 2015 (ud. 26 febbraio 2015) - SANTACROCE, *Presidente* - BLAIOTTA, *Relatore* - De costanzo, *ricorrente*.

Le Sezioni unite sanciscono l'irrilevanza penale delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle dopo l'entrata in vigore della legge "Fini-Giovanardi"

1. Si chiude con la pronuncia delle Sezioni unite in commento una tra le più intricate vicende scaturite a seguito della sentenza costituzionale n. 32 del 2014.

Anticipando gli esiti della decisione delle Sezioni unite, si può osservare che quanto scritto all'epoca dalla Corte costituzionale nella sent. n. 32 (§ 6): spetta al giudice comune governare le questioni intertemporali che discendono dalla pronuncia di incostituzionalità medesima, ingenera il dubbio che la Corte non si sia resa conto delle possibili conseguenze di tale declaratoria rispetto alle condotte inerenti alle nuove sostanze droganti inserite dopo la novella del 2006.

Alla luce delle Sezioni unite in esame, lo si può constatare con un senso quasi di disorientamento: è stata affermata infatti - come meglio vedremo - l'irrilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti (nella specie il Nandrolone) incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 e sino alla vigenza del decreto legge n. 36 del 2014.

Irrilevanza penale delle condotte relative alle nuove droghe (perlopiù sintetiche e molto pericolose per la salute) che in pratica vuol dire: archiviazione se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, ovvero nei processi già nella fase dibattimentale proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla

legge come reato e inoltre per le sentenze definitive revoca della condanna (ex art. 673 c.p.p.) per la stessa ragione¹.

Ora, com'è ampiamente noto la sent. n. 32 ha caducato, tra l'altro, gli artt. 13 e 14 t.u. stup. nella formulazione della legge "Fini-Giovanardi" che legittimavano il sistema unificato del trattamento sanzionatorio delle condotte illecite afferenti alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti, facendo così rivivere la previgente disciplina della legge "Iervolino-Vassalli"².

Per un verso sono venute meno le disposizioni che raggruppavano in due tabelle le sostanze stupefacenti (nella prima tabella tutte le droghe, sia quelle "pesanti" sia quelle "leggere"; nella seconda tabella i medicinali, ripartita in cinque sezioni), caducandosi di conseguenza le tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti allegate a tali disposizioni invalidate dalla Corte e dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle stesse. Per altro verso, si sono ripristinate le disposizioni e le sei tabelle previste dal previgente testo del d.P.R. n. 309 del 1990 con le relative sostanze stupefacenti.

L'annullamento da parte della Corte costituzionale ex sent. n. 32 del 2014 delle disposizioni della legge "Fini-Giovanardi" concernenti le tabelle (criteri di formazione delle tabelle ed elenco delle sostanze ivi contenute aggiornato periodicamente con decreto ministeriale) ha determinato, pertanto, la reviviscenza delle tabelle e delle sostanze che operavano sotto la vigenza della legge "Iervolino-Vassalli"; nel breve lasso temporale delimitato però dall'entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2014 (il 21 marzo 2014). Quest'ultimo provvedimento ha riproposto le tabelle della disciplina dichiarata invalida con le relative inedite sostanze stupefacenti che negli anni erano state immesse per mezzo di decreti ministeriali, senza tuttavia ripresentare l'assetto a suo tempo determinato dalla legge "Fini-Giovanardi".

In particolare, il sistema è adesso articolato su quattro tabelle più una quinta relativa ai medicinali in cui sono state ridistribuite le sostanze che, sulla base

¹ In tal senso di era espresso VIGANÒ, *Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all'orizzonte...)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2 ss.; in senso analogo DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, 2014, 84; VIGLIONE, *Le modifiche al sistema sanzionatorio*, Torino, 2014, 46. In senso dubitativo, v. ROMANO, *La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla l. 16 maggio 2014, n. 79*, in *www-penalecontemporaneo.it*.

² Sulla caducazione del sistema tabellare, cfr. PIFFER, *Le novità di diritto penale in materia di sostanze stupefacenti*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 24 ss.; GAMBARDELLA, *La nuova disciplina in materia di stupefacenti*, in *Cass. pen.*, 2014, Supplemento al volume n. 9/2014, 30 ss.; DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, cit., 82 ss.; VIGLIONE, *Le modifiche al sistema sanzionatorio*, cit., 43 ss.; RECCHIONE, in *Gli stupefacenti: disciplina e interpretazione*, a cura di Licata, Recchione, Russo, Torino, 2015, 24 ss.; TORIELLO, *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti*, Milano, 2015, 128 ss.

della l. n. 49 del 2006, erano raggruppate nelle due tabelle soppresse dalla pronuncia costituzionale, in modo che per ciascuna sostanza venga fatto salvo il regime sanzionatorio di cui alle disposizioni originarie del testo unico ripristinate dalla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014.

In definitiva, per ovviare alla situazione di incertezza determinatasi, il Governo con il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36 ha subito reintrodotta le tabelle venute meno a seguito della sentenza della Consulta, aggiornandole con l'inserimento di circa cinquecento nuove sostanze stupefacenti (per la maggior parte "droghe sintetiche"), che dal 2006 ad oggi erano state via via aggiunte nelle tabelle attraverso decreti ministeriali (in virtù di ventidue provvedimenti di aggiornamento).

2. La questione rimessa alle Sezioni unite penali concerneva la perdurante rilevanza penale dei fatti concernenti le sostanze stupefacenti introdotte per la prima volta nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 1990 a partire dal 27 febbraio 2006, e commessi entro la data del 21 marzo 2014 giorno di entrata in vigore del menzionato decreto legge n. 36 del 2014³.

Grosso modo, ci si è chiesti se la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tramite la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che nel 2006 avevano in modo radicale modificato la normativa in materia di droga, abbia prodotto o meno una serie di *abolitiones criminis* rispetto alle condotte di traffico e spaccio di stupefacenti relative alle sostanze di nuova "tabellizzazione".

Al riguardo va precisato che in realtà non può parlarsi qui di fenomeno abolitivo, perché manca una successione di norme nel tempo; si tratta invece di una eventuale originaria irrilevanza penale delle figure di reato per effetto dell'annullamento normativo derivante dalla pronuncia costituzionale.

La problematica, sulla quale non esistono precedenti nella giurisprudenza di legittimità, è stata rimessa alle Sezioni unite penali: anzitutto sotto il profilo della novità della questione, e poi a causa della rilevanza della stessa per le significative conseguenze che ne deriverebbero seguendo le diverse opzioni ermeneutiche espresse in proposito dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina, nonché al fine di prevenire eventuali futuri contrasti giurisprudenziali.

Nel caso di specie l'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, co. 1 e co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla sostanza stupefacente "nandrolone", sostanza inserita nella tabella II sez. A dell'art. 14

³ Cfr. GAMBARDELLA, *Il ripristino ope legis delle tabelle degli stupefacenti*, in questa Rivista online, 2, 2014.

.P.R. n. 309 cit. con D.M. salute in data 11 giugno 2010 di aggiornamento del sistema tabellare. Il ricorrente sostiene che riguardo ai fatti a lui addebitati (commessi fino al 22 agosto 2011) si sarebbe verificata una *abolitio criminis* (*rectius*: una irrilevanza penale) per effetto della caducazione del sistema tabellare delle sostanze stupefacenti con applicazione delle tabelle precedenti alla novella della l. n. 49 del 2006, che non contenevano quindi al suo interno il citato “nandrolone”; a nulla rilevando oltretutto la ripenalizzazione di tali fatti intervenuta, successivamente alla definitiva consumazione del reato, attraverso il d.l. n. 36 del 2014.

3. Una questione preliminare viene affrontata dalle Sezioni unite “De Costanzo”: la Corte si è chiesta infatti se realmente la sentenza di incostituzionalità n. 32 del 2014, che ha travolto la disciplina del 2006, abbia pure caducato gli atti ministeriali i quali, nella vigenza di tale normativa, hanno inserito nuove sostanze stupefacenti nelle tabelle.

Ora, per risolvere il quesito le Sezioni unite muovono dalla asserzione che nel nostro ordinamento penale è stata accolta una nozione “legale” di stupefacente. E pertanto l’impiego di una sostanza contenente principi stupefacenti, ma non inserita nelle tabelle, non costituisce reato prima del suo formale inserimento nel catalogo⁴.

Invero si è ricordato come a partire dalle Sezioni unite “Kremi” del 1998, la giurisprudenza ha affermato che non trova applicazione la normativa in materia di stupefacenti ove le condotte abbiano ad oggetto sostanze droganti non incluse nel catalogo di legge; nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze indicate nelle tabelle allegate al testo unico degli stupefacenti⁵.

Da quanto osservato, ne consegue – ad avviso delle Sezioni unite – che deve quindi essere respinta qualsiasi impostazione che tenti di risolvere la questione demandata in via “sostanzialistica”.

L’individuazione della norma incriminatrice in materia di stupefacenti, in alcune ipotesi, si ricava dall’integrazione tra la disciplina espressa dalla legge e gli atti amministrativi che contribuiscono quindi a definire l’area del penalmente rilevante. Si tratta di un modello di fattispecie penale parzialmente in bianco, la specificazione della fattispecie avviene per effetto di atti (decreti ministeriali) provenienti da fonti secondarie.

⁴ Cfr. TORIELLO, *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti*, cit., 5 ss.

⁵ Cfr. Cass., Sez. un., 24 giugno 1998, Kremi, in *Mass. Uff.*, n. 211073; v. inoltre in tal senso Id., Sez. IV, 14 aprile 2011, Cardoni, *ivi*, n. 250693; Id., Sez. IV, 18 aprile 2005, Hassan, *ivi*, n. 231561; Id., Sez. III, 13 gennaio 2011, Ndreu, *ivi*, n. 249113.

Le Sezioni unite “De Costanzo” pongono tuttavia correttamente in evidenza che solo nell’originaria versione del sistema degli stupefacenti (come previsto dal t.u. degli stupefacenti del 1990) si può parlare di una eterointegrazione della fattispecie da parte di atto di fonte normativa subordinata: nell’originaria versione del testo unico la tecnica legislativa in tema di tabelle si è differenziata rispetto a quanto compiuto dal legislatore in seguito.

Nell’originario assetto del testo unico del 1990 si sono dettati solo i criteri generali per l’inclusione delle sostanze nelle varie tabelle, demandando all’Autorità ministeriale di formare le tabelle in conformità ai criteri di cui all’art. 14. Mentre nelle novelle del 2006 e del 2014 si è provveduto a una iniziale allegazione al testo unico si un elenco di fonte legislativa di sostanze stupefacenti suscettibile poi di aggiornamento attraverso decreto ministeriale.

Sulla scorta di tali precisazioni – osservano le Sezioni unite –, annullate le disposizioni di legge ne è conseguito necessariamente il venir meno dei provvedimenti ministeriali che costituiscono l’attuazione di quegli enunciati legislativi. Una differente soluzione di stampo “sostanzialistico”, postulando la sopravvivenza dei provvedimenti amministrativi non più sorretti dalle norme di carattere direttivo che li avevano ispirati, darebbe luogo ad una evidente violazione del principio di legalità.

Le Sezioni unite giungono dunque alla conclusione che il decreto ministeriale dell’11 giugno 2010, che ha collocato il nandrolone nelle tabelle I e II lett. A allegate alla novella del 2006, è stato certamente caducato dalla invalidazione della legge di cui costituiva espressione.

4. Due sono le questioni su cui le Sezioni unite “De Costanzo” prendono decisamente posizione con approfondite argomentazioni anche di carattere sistematico.

(i) La prima questione riguarda la specifica sostanza oggetto di contestazione nel processo: ossia la sostanza denominata “nandrolone” e il medicinale “Deca Durabolin” contenente tale sostanza.

Le Sezioni unite si domandano se effettivamente l’illecito concernente questa sostanza sia stato nuovamente introdotto dalla disciplina del 2014.

Il problema sorge dall’osservazione che l’art. 73 t.u. stup., nella formulazione derivante dalle modifiche scaturite dalle recenti vicende, fa riferimento solo alle sostanze di cui alle prime quattro tabelle, e non menziona più la quinta tabella relativa ai medicinali ⁶.

⁶ Cfr. in proposito TORIELLO, *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti*, cit., 134 ss.

Per le Sezioni unite i medicinali rientrano nell'area penale qualora contengano principi di cui alle quattro tabelle delle sostanze stupefacenti: è possibile dunque punire la condotta non in relazione al medicinale in sé, bensì in relazione ai quantitativi in esso contenuti di principio attivo delle sostanze di cui alle prime quattro tabelle⁷.

Questa soluzione interpretativa per la Corte è l'unica che «consente di superare la vaghezza e indeterminatezza della disciplina legale, ancorando saldamente la repressione penale alla presenza di principi attivi inseriti nelle tabelle oggetto della normativa sanzionatoria di cui all'art. 73».

Si viene tuttavia a perdere il trattamento di maggior favore previsto dalla legge n. 49 del 2006 per l'art. 73, co. 1-*bis*, t.u. stup.: sia sotto il versante strutturale, che prima assegnava rilevanza penale alle condotte allorché vi fosse il possesso di un quantitativo eccedente a quello prescritto; sia riguardo al trattamento sanzionatorio, prevedendosi l'applicazione di pene «diminuite da un terzo alla metà» rispetto a quelle del primo comma dell'art. 73⁸.

(ii) Il secondo quesito, strettamente correlato con la rimessione alle Sezioni unite, viene formulato dalla Corte nei seguenti termini: «se la nuova incriminazione possa applicarsi retroattivamente» al caso in esame.

Posta la questione in tali termini, non v'è dubbio che la soluzione cui giungono le Sezioni unite – cioè che deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 e fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente alla vigenza del testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006 – è da condividere sulla base del principio costituzionale di irretroattività della legge penale incriminatrice.

Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al cittadino, secondo la uniforme giurisprudenza costituzionale, è infatti vincolante per il legislatore che non può derogarvi⁹.

Precisano le Sezioni unite «De Costanzo» che la sentenza costituzionale n. 32 del 2014 ha prodotto l'ablazione della fattispecie con riferimento alle sostanze inserite nelle tabelle nel vigore della disciplina del 2006. In relazione a tali fattispecie è venuto meno l'oggetto materiale del reato, ossia il suo nucleo essenziale.

⁷ Cfr. TORIELLO, *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti*, cit., 135 ss.

⁸ Cfr. in proposito TORIELLO, *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti*, cit., 135 ss.

⁹ Ad esempio, v. Corte cost., n. 389 del 1991, in www.cortecostituzionale.it. Sul tema, cfr. GAMBARDIELLA, voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. Dir.*, Annali VII, Milano, 2014, 648 ss.

Per effetto della menzionata sentenza costituzionale – aggiunge la Corte – le fattispecie aventi ad oggetto il nandrolone e le altre sostanze introdotte nelle tabelle nella vigenza della normativa del 2006 sono venute meno radicalmente. Ne discende che la novella del 2014, la quale ha rinnovato l’inserimento di tali sostanze nelle tabelle di legge, ha generato nuove incriminazioni che non possono operare retroattivamente ostandovi l’art. 25, co. 2, Cost.

5. Senonché nella formulazione dell’ultimo quesito da parte delle Sezioni unite “De Costanzo” sembra già rinvenibile la risposta: invero non è nemmeno astrattamente pensabile una applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole, in presenza delle consolidate e inderogabili garanzie costituzionali e convenzionali.

Ebbene la questione poteva però essere forse enunciata in altro modo, sulla scorta dell’intervento legislativo del 2014 che ha chiaramente cercato di evitare una frattura tra “il prima e il dopo” la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 circa gli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi del t.u. stupefacenti.

Con l’art. 2 decreto legge n. 36 del 2014 si è ripristinata la sottoposizione ai controlli previsti dal testo unico non solo delle sostanze originariamente contenute nelle tabelle allegate al testo unico per effetto della legge “Fini-Giovanardi”, ma pure delle sostanze sottoposte a controllo in forza dei decreti successivamente emanati dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 13 del t.u. stup., per assicurare così la “continuità” della loro rilevanza dal 2006 sino all’entrata in vigore del citato d.lg. n. 36.

Si tratta di una autentica “disposizione transitoria” tramite la quale il legislatore ha voluto introdurre una “deroga” – fondata sul ragionevole bilanciamento tra i diversi principi e valori costituzionali che vengono concretamente in considerazione – alla operatività del principio della necessaria retroattività della *lex mitior*. Principio collegato nel nostro caso agli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità, che ha travolto le disposizioni del testo unico e le tabelle contenenti le sostanze stupefacenti della legge “Fini-Giovanardi” in relazione alle singole droghe man mano aggiunte negli elenchi ministeriali. Questa soluzione è convalidata altresì dal riferimento nel testo dell’art. 2 d.lg. n. 36 del 2014 alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 32 del 2014, e non al momento temporale dell’entrata in vigore del decreto legge medesimo¹⁰.

E allora si poteva forse riformulare il quesito in modo diverso: nel senso di chiedersi se è data al legislatore la facoltà di introdurre una disciplina in dero-

¹⁰ Cfr. GAMBARDILLA, *La nuova disciplina in materia di stupefacenti*, cit., 31 ss.

ga agli effetti retroattivi della pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato una modificazione *in mitius* del sistema penale. Una disciplina legislativa qui chiaramente finalizzata ad una continuità nell'efficacia degli atti amministrativi che implementano la fattispecie astratta dei reati in materia di stupefacenti, così da evitare la discontinuità nella disciplina prodotta dalla citata decisione n. 32 della Consulta.

Una risposta positiva in tal senso si poteva trarre non solo dallo spazio che ancora oggi la Corte costituzionale assegna al legislatore nell'introduzione di limiti alla retroattività *in mitius*, mediante la tecnica del bilanciamento ragionevole tra gli interessi in conflitto, ma pure – come diremo tra un attimo – valorizzando l'obbligo discendente dagli accordi internazionali di arricchire il catalogo degli stupefacenti allorché a livello pattizio si è provveduto ad allargare il campo di applicazione del controllo delle sostanze stupefacenti.

Ora, se da un lato è vero che la regolamentazione degli effetti temporali delle decisioni della Corte costituzionale appare ormai consentita: ed è dunque ipotizzabile il contenimento degli effetti retroattivi delle pronunce di illegittimità costituzionale¹¹. E anche vero, d'altro lato, che – secondo la Consulta – questi ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare valori di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati; e, soprattutto, che su tale attività di bilanciamento ha competenza esclusiva la Corte costituzionale¹².

Le affermazioni della Corte costituzionale non sembrano però sbarrare la strada in modo definitivo a una eventuale delimitazione temporale dell'efficacia delle sentenze ablativo da parte del legislatore, come quest'ultimo ha cercato di fare con l'art. 2 d.lg. n. 36 del 2014 in tema di tabelle degli stupefacenti.

E ciò perché non tanto sembra precluso al legislatore di emanare norme che delimitano gli effetti nel passato delle pronunce costituzionali di accoglimento. Quanto piuttosto è da ammettere che la disciplina legislativa – in deroga all'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento – debba passare poi lo scrutinio costituzionale volto a verificare il corretto bilanciamento di valori compiuto dal legislatore che è alla base della normativa derogatoria emanata. In definitiva, quando la ponderazione tra valori sia stata compiuta dal legislatore nel senso di far prevalere un valore su di un altro, senza rispettare nel caso di specie la corretta gerarchia e gli interessi in gioco, allora dovrebbe in-

¹¹ Espressamente così, v. Corte cost., n. 10 del 2015, in *Foro it.*, 2015, c. 1502, con nota di ROMBOLI.

¹² Cfr. Corte cost., n. 10 del 2015, cit.

tervenire la Corte costituzionale per riequilibrare il bilanciamento legislativo: essa con un proprio bilanciamento (un “metabilanciamento”) dovrebbe sovrapporsi al bilanciamento del legislatore per annullarlo, dichiarando incostituzionale la norma che deroga alla retroattività degli effetti della pronuncia della Consulta.

E venendo adesso agli obblighi internazionali di “tabellizzazione” di nuovi stupefacenti, essi potrebbero addursi come argomento a favore della tesi contraria all’irrelevanza penale delle sostanze droganti immesse negli appositi elenchi tra il 2006 e l’entrata in vigore del d.lg. n. 36 del 2014.

Il sistema tabellare è imposto infatti dalla Convenzioni Unica in materia di stupefacenti (New York 30 marzo 1961), dalla Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 e dalla Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico degli stupefacenti del 1988¹³.

La lista di stupefacenti allegata alla Convenzione Unica di New York del 1961 in quattro tabelle può essere modificata di volta in volta in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Conv. Allo stesso modo le quattro tabelle previste dalla Convenzione di Vienna possono essere implementate da sostanze non ancora sottoposte a controllo internazionale e che si ritenga necessario aggiungere a una delle Tabelle della Convenzione (secondo quanto stabilito dall’art. 2 della stessa Conv.).

Sebbene la tesi prevalente ritenga che si tratti di un obbligo di adeguamento “necessario” ma non “automatico” della normativa interna alle fonti internazionali e pattizie (sicché l’inserimento di una nuova sostanza nelle tabelle elaborate in ambito internazionale implica la necessità di una autonoma classificazione della stessa nelle tabelle italiane)¹⁴, tuttavia tali indicazioni devono essere rispettate anche nel nostro ordinamento: stabilisce infatti l’art. 13 comma 2 t.u. stup. che le tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate “tempestivamente” pure in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi (ovvero a nuove acquisizioni scientifiche).

MARCO GAMBARDILLA

¹³ TROMBETTI, *Le tabelle*, in *Trattato di diritto penale*, IV, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2010, 561 ss.; AMATO, *I reati in materia di stupefacenti*, in *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, a cura di Caputo e Fidelbo, Torino, 2012, 271 ss.

¹⁴ Cfr. GRILLO, *Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni*, Milano, 2012, 12; TROMBETTI, *Le tabelle*, cit., 562.